



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 328 del 28/04/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 151/2001. .

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- l'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi, come da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2026, che estende il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale fino al compimento del 14° anno di età del figlio;
- l'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi, il quale prevede che l'indennità di congedo parentale sia riconosciuta fino al compimento dei 14 anni del minore, con diverse aliquote di retribuzione in base all'età del bambino e al monte mesi già fruito;
- l'art. 45, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022, che stabilisce per i dipendenti degli Enti Locali la retribuzione per intero (100%) dei primi trenta giorni di congedo parentale, fruibili complessivamente tra i genitori entro i limiti di legge;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze dei dirigenti/responsabili.

RICHIAMATI:

- la Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.12 recante "Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità";
- il Decreto 26 marzo 2001 n. 151, art. 16: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità";
- la Legge di Bilancio 2026, che conferma l'elevazione dell'indennità al 80% della retribuzione per un massimo di due mesi complessivi tra i genitori (aggiuntivi al primo mese al 100% previsto dal CCNL), a condizione che tali periodi siano fruiti entro il 6° anno di vita del bambino;
- la Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016;

- il Decreto Sindacale n. 46 del 30 dicembre 2025, di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione a decorrere dal giorno 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che la dipendente n. matr. omissis, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questo ente, ha chiesto, con nota acquisita al prot. 9776 del 27/04/2026, di fruire complessivamente di n. 12 giorno di congedo parentale (astensione facoltativa), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, per il figlio le cui generalità sono conservate agli atti;

DATO ATTO che con autodichiarazione acquisita al prot. 9776 del 27/04/2026, la dipendente ha usufruito di n 124 giorni di congedo parentale per il medesimo figlio;

DATO ATTO che con autodichiarazione acquisita al prot. 9776 del 27/04/2026, l'altro genitore ha già usufruito di n. 0 giorni del congedo parentale per il medesimo figlio;

OSSERVATO quindi che:

- ai fini della fruizione continuativa o anche frazionata dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, il lavoratore (madre o padre) deve presentare un'istanza scritta all'Ente datore di lavoro con l'indicazione della durata dell'assenza, non meno di cinque giorni prima della data di decorrenza dell'inizio del periodo di congedo stesso;
- i predetti cinque giorni di preavviso da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro per la richiesta di congedi parentali sono giorni calendario e non lavorativi;
- in ogni caso, al ricorrere di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del preavviso suddetto, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro e che il dipendente si trova nella fattispecie in esame e, pertanto, si rende opportuno accordare la richiesta di congedo;
- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche allorché l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo;
- i periodi di assenza comprendono anche eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno degli stessi;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente, per entrambi i genitori, il limite di mesi dieci, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001;
- i primi trenta giorni di congedo parentale (entro i quattordici anni di vita del bambino) sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione; tali periodi non riducono le ferie, sono utili ai fini della tredicesima mensilità e sono valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio e previdenziali; (resta inteso che se entrambi i genitori sono dipendenti di una P.A., il primo mese al 100% è unico per la coppia);
- dal 31° al 90° giorno, i periodi sono retribuiti all'80% della retribuzione, a condizione che siano fruiti entro il 6° anno di vita del bambino (come confermato dalla Legge di Bilancio 2026); qualora fruiti tra il 7° e il 14° anno di vita, l'indennità è ridotta al 30%; ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, tali periodi non consentono la maturazione di ferie e tredicesima mensilità, pur essendo computati nell'anzianità di servizio. La copertura previdenziale è ordinaria sulla retribuzione erogata e figurativa sul residuo 20% (o 70% in caso di indennità al 30%);

- dal 91° al 270° giorno i periodi sono retribuiti al 30%; ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, tali periodi non consentono la maturazione di ferie e tredicesima mensilità, ma sono computati nell'anzianità di servizio; la copertura previdenziale è ordinaria sul 30% erogato e figurativa sul residuo 70%;
- gli ulteriori periodi nel limite massimo consentito (fino al compimento del 14° anno) sono retribuiti al 30% solo qualora il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo a carico dell'AGO; in caso contrario, i periodi non sono retribuiti ma restano validi ai fini del diritto all'astensione.

VERIFICATO che, secondo gli atti d'ufficio, l'istante, alla data della richiesta, residua di periodi per la fruizione di congedo parentale retribuito al 30%;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di ratificare l'istanza della dipendente istante volta a fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per i giorni richiesti;

DETERMINA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

1. DI DARE ATTO che la dipendente n. matr. omissis, in servizio a tempo pieno e indeterminato l'Ente, usufruirà di n. 12 giorni di congedo parentale (astensione facoltativa), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, per il figlio;
2. DI RIBADIRE che, in generale, per la fruizione del congedo in rassegna occorre osservare i limiti e le prescrizioni riportate in parte narrativa;
3. DI STABILIRE che alla dipendente interessata per il giorno di congedo parentale concesso spetta la retribuzione al 30%;
4. DI DARE ATTO che la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(AFKER MATTEO)
con firma digitale**